

1679/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione di Giudice Unico nella persona del Magistrato:

Dott.ssa Rossella Bertolani

Giudice unico

ha ammesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al l. uoto Generale Affari Contenziosi dell'anno 2005 ed avente ad oggetto: **R**

rapporto di conto corrente bancario

TRA

) e (

is.

presso lo studio dell'avv.

ni che il rapp.ta e difende unitamente e disgiuntamente all giusta

procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in

presso

so dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto

di citazione.

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Attore: come da verbale d'udienza del 22.12.2009 da intendersi qui riportato;

Convenuto: come da verbale d'udienza del 22.12.2009 da intendersi qui riportato.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 9.9.2005 l.

esponendo di aver intrattenuto presso la E

bancario n

partire dal 17.6.1985; di ave usufruito a partire dal 1982 e fino all'anno 2002 di

uno scoperto bancario garantito da ipoteca regolato nel c/c; che la banca avrebbe applicato interessi passivi

ultralegali in misura maggiore a quella pattuita, capitalizzando il trimestralmente, nonché spese e commissioni

non pattuite. Chiedeva giudizialmente, previa esibizione a carico della convenuta del contratto base e degli

estratti conto inerenti al rapporto de quo, l'accertamento dell'ammontare degli interessi anatocistici e delle cns.

e del tasso di interesse eccedente il tasso-soglia applicato, nonché la condanna dell'istituto convenuto al

rimborso delle somme indebitamente percepite per capitalizzazione trimestrale degli interessi, per tassi

illegittimi, per cns; il tutto oltre interessi e rivalutazione, e con spese vinte.

Si costituiva la , eccedendo la nullità della citazione per non essere stata esposta le

circostanze di fatto e di diritto fondanti l'azione proposta, segnatamente per non essere stato specificate in

dettaglio le presunte violazioni di legge indicandosi il tasso applicato a fronte di quello ritenuto dovuto, la cns

serialmente contra pacta etc...; eccappiva, comunque, l'infondatezza della domanda attrice circa il pagamento di interessi ultralegali non convenuti; contestava, poi, l'illegittimità dell'analocismo; si opponeva infine alla avversa richiesta di esibizione, gravando sull'attore l'onere di comprovare i propri assunti.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Banca chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese di

spesitata. la trattazione, respinte le istanze istruttorie avanzate da parte attrice, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe e la causa veniva riservata in decisione con concessione di termini ordinari ex art. 90 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è infondata e va respinta non essendo stato validamente assolto l'onere probatorio:

1. Va evidenziato a tal riguardo che se è ben vero - nonostante che parte attrice nemmeno si sia onerata di produrre copia del contratto di conto corrente di cui trattasi - che l'esistenza del rapporto di conto corrente è desumibile dalla copia degli estratti conto inviati dalla Banca agli istanti, pur tuttavia detta documentazione è completamente insufficiente per inferire quale fosse la data di origine del rapporto contrattuale, quale fosse il contenuto contrattuale, e segnatamente se fossero stati convenuti specifici tassi di interesse e quali essi fossero nonché quali siano stati quelli in concreto applicati; se fossero state convenute contrattualmente onerosità ed in che percentuale; se fosse stato stabilita fra le parti effettivamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, e se questa sia stata applicata, e fino a quando.

D'altronde, l'onere di allegare tali elementi probatori, gravante sulla parte attrice ex art. 2697 c.c., giacché può essere fatto ricadere sulla Banca convenuta evidentemente non tenuta alla esibizione richiesta dall'attore, e negata dal GI. Al riguardo si osserva anche che la richiesta di esibizione avanzata da parte attrice risulta essere inammissibile, posto che i documenti per i quali essa è domandata (estratti conto, e contratto di c/c) sono tutti nella disponibilità potenziale del cliente che aveva diritto ad ottenerne copia dalla Banca, anche contrattivamente mediante ricorso a procedure cautelari in caso di inerzia dell'istituto, in forza del disposto di cui all'art. 119 comma 4 D. L.vo 385/1993; di guisa che non può ritenersi che la detta documentazione sia nell'esclusiva disponibilità della Banca con impossibilità del cliente a produrla in giudizio; né la progressa inerzia del cliente può essere colmata con aggravio della controparte; la S.C d'altra parte ha chiarito che "l'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 c.p.c., provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi; non può quindi in alcun caso supporre al mercato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante" (Cassazione civile, sez. I, 25 maggio 2004, n. 10043 Soc. Villa Tiberia c. Giacopelo e altro Giust. civ. Mass. 2004, I. 5).

Peraltro il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore, nemmeno poteva essere colmato con la c.l.u. contabile - pur richiesta dagli istanti - posto che in mancanza di documentazione

contratto di conto corrente e di eventuale apertura di credito, estratti conto etc...) idonea a dimostrare l'effettiva applicazione di interessi ultralegali e non preventivamente determinati, nonché l'effettiva (ed in che termini) applicazione del dedotto anatocismo, la c.l.u. non potrebbe che avere finalità meramente esplorative e tese, ancora una volta, a supplire l'onere probatorio gravante sulla parte attrice; la S.C. ha al riguardo chiarito che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte terda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060 D'Annibale e altro c. Basi Giust. civ. Mass. 2003, f. 6; ed in senso conf. Cassazione civile, sez. III, 16 maggio 2003, n. 7635 levolf c. Stati Uniti d'America Giust. civ. Mass. 2003, f. 5).

Quanto si qui affermato, giustifica dunque il rigetto della domanda attrice ed esonera dall'esame delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.

Per quanto concerne le spese processuali, esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte attrice; in difetto di notula, si liquidano come segue d'ufficio tenendosi conto delle indicazioni e prescrizioni della Tariffa Forense: complessivi € 2400,00 di cui €-1000,00 per diritti, € 1200,00 per onorari, € 200,00 per spese oltre r.s.f. al 12,50% ed oltre iva e Cap ex lege.

Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
-rigetta la domanda attrice;
-condanna gli attori.

Il pagamento delle spese processuali in favore della l

Spa che liquida in complessivi € 2400,00 come specificato in parte motiva, oltre r.s.f. al 12,50% ed oltre iva e Cap ex lege.

Così deciso in Napoli il



Il CANCELLIERE C2
Mastoro cpy Guglielmo Mest